



2011/08.09/000070-01
DIRA41000 - 2016/388

SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO E TRASPORTI
UFFICIO V.I.A.

Oggetto: OGGETTO: D. LGS. 387/2003 - D. LGS. 152/2006 E S.M.I. E L.R. 40/1998 E S.M.I..

1. PROGETTO DI IMPIANTO IDROELETTRICO SUL TORRENTE VERMENAGNA IN LOCALITA' LIMONETTO NEL COMUNE DI LIMONE PIEMONTE.

PROPONENTE: CLEAR ENERGY S.R.L., SEDE LEGALE IN C.SO STATUTO N. 2C, 12084 - MONDOVI'.

2. PROGETTO DI IMPIANTO IDROELETTRICO SUL TORRENTE VERMENAGNA NEL COMUNE DI LIMONE PIEMONTE (POTENZA SUPERIORE A 1000 KW).

PROPONENTE: A. ENERGIE S.R.L., VIA CUNEO N. 27, 12080 - PIANFEI.

3. PROGETTO DI IMPIANTO IDROELETTRICO SUL TORRENTE VERMENAGNA NEL COMUNE DI LIMONE PIEMONTE (POTENZA SUPERIORE A 1000 KW).

PROPONENTE: EZIO ODASSO, VIA REGIONE MEANI N. 12, 12015 - LIMONE PIEMONTE.

GIUDIZIO NEGATIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE, DINIEGO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA AD USO ENERGETICO EX D.P.G.R. 29.06.2003, N. 10/R E S.M.I. E RIGETTO ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA EX ART. 12 D.LGS. 387/03 E S.M.I.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Viste:

- l'istanza in data 16 agosto 2010 prot. n. 62862 del Sig. Pietro Siccardi, in qualità di legale rappresentante di **CLEAR ENERGY s.r.l.**, con sede legale a Mondovì in Corso Statuto 2c, intesa ad ottenere autorizzazione unica ex art.12 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i., con contestuale pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi degli artt. 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e 4 della L. R.40/98 e s.m.i. e concessione di derivazione ai sensi del Regolamento regionale 29.07.2003 n. 10/R e s.m.i., completa dei relativi allegati, in merito al progetto di impianto idroelettrico sul Torrente Vermenagna in Località Limonetto nel Comune di Limone Piemonte.
- l'istanza in data 21 giugno 2013 prot. n. 53878 del Sig. Pier Giorgio Fulcheri, in qualità di amministratore unico di **A. ENERGIE s.r.l.**, Via Cuneo 27, 12080 PIANFEI, intesa ad ottenere autorizzazione unica ex art.12 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i., con contestuale pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi degli artt. 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e 4 della L. R.40/98 e s.m.i. e concessione di derivazione ai sensi del Regolamento regionale 29.07.2003 n. 10/R e s.m.i., completa dei relativi allegati, in merito al progetto di impianto idroelettrico sul Torrente Vermenagna nel Comune di Limone Piemonte.
- l'istanza in data 25 giugno 2013 prot. n. 54666 del **Sig. Ezio ODASSO**, residente in Limone Piemonte, Via Regione Meani 12, intesa ad ottenere autorizzazione unica ex art.12 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i., con contestuale pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi degli artt. 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e 4 della L. R.40/98 e s.m.i. e concessione di derivazione ai sensi del Regolamento regionale 29.07.2003 n. 10/R e s.m.i., completa dei relativi allegati, in merito al progetto di impianto idroelettrico sul Torrente Vermenagna nel Comune di Limone Piemonte.

Premesso che:

- **CLEAR ENERGY s.r.l.** ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Avvenire", pubblicato in data 13.08.2010 e sul BURP n. 37 del 16.09.2010 nonché sul sito web della Provincia è stato pubblicato il comunicato di avvio del relativo procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale a far data dal 19 agosto 2010.
- **A. ENERGIE s.r.l.** ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Il Giornale del Piemonte", pubblicato in data 21.06.2013 e sul BURP n. 29 del 18.07.2013 nonché sul sito web della Provincia è stato pubblicato il comunicato di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale a far data dal 9 luglio 2013.
- **Il Sig. Ezio ODASSO** ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "La Stampa", pubblicato in data 25.06.2013 e sul BURP n. 29 del 18.07.2013 nonché sul sito web della Provincia è stato pubblicato il comunicato di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale a far data dal 9 luglio 2013.

Con provvedimento dirigenziale n. 3525 del 24.11.2011, le tre istanze di concessione a derivare sono state accettate e dichiarate tra loro concorrenti.

I progetti concorrenti sono stati oggetto di richiesta integrazioni atti documentali da parte dell'autorità competente in esito - **CLEAR ENERGY s.r.l.** - alla Conferenza di Servizi del 26 ottobre 2010, **A. ENERGIE s.r.l.** e **Sig. Ezio ODASSO** - alle Conferenze di Servizi del 17 settembre 2013.

CLEAR ENERGY s.r.l. ha depositato dette integrazioni in data 24.03.2011, **A. ENERGIE s.r.l.** in data 22.11.2013 ed il **Sig. Ezio ODASSO** in data 21.11.2013.

Tutti e tre i progetti prevedono di captare, a scopo di produzione energetica, le acque del torrente Vermenagna nel Comune di Limone Piemonte realizzando ex novo opere di presa con traversa fissa, condotta forzata interrata ed una centrale idroelettrica.

Nella tabella sottostante si riassumono i dati dei due impianti, così come risultanti a seguito delle integrazioni.

	CLEAR ENERGY s.r.l.	A. ENERGIE s.r.l.	EZIO ODASSO
superficie bacino	13,3 kmq	14,26 Kmq	11,88 kmq
portata max derivata	1200 l/s	1230 l/s	990 l/s
portata media derivata	303 l/s	282 l/s	255,5 l/s
portata minima derivata	50 l/s	10 l/s	60 l/s
DMV	58,6 l/s +modulazione 20%	120 l/s +modulazione 20%	60 l/s +modulazione 20%
scala risalita ittiofauna	si	si	si
quota opera di presa	1272 m s.l.m.	1250 m s.l.m.	1338 m s.l.m.
quota restituzione	1078 m s.l.m.	1068 m s.l. m.	1053 m s.l. m.
salto nominale	201,3 m	180 m	285 m
tratto sotteso	1740 m.	1560 m.	2960 m
lunghezza condotta	1700 m	1470 m	2940 m
diametro condotta	700 mm	800 mm	850 mm
potenza nominale media	598 KW	498 KW	714 KW
producibilità energetica annua	4,148 GWh	3, 680 GWh	5,006 GWh
turbina	n. 2 Pelton	n. 2 Pelton	n. 2 Pelton
Potenza complessiva installata	1188 KW	1845 KW	2214 KW

Secondo quanto indicato all'art. 26 bis del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R e s.m.i., al fine di valutare contestualmente sia la compatibilità ambientale dei suddetti progetti concorrenti sia la preferenza da accordarsi all'istanza che, tra le tre ammesse in concorrenza, meglio risponde ai requisiti di cui all'art. 18 del D.P.G.R. medesimo, con nota prot. n. 19713 del 16.03.2016, è stata convocata la Conferenza di Servizi congiunta del 14 aprile 2016.

Si dà atto che, con nota prot. n. 27467 del 12.04.2016, è pervenuta una memoria di osservazioni da parte del Sig. Ezio Odasso, a firma dell'Avv. Pizzetti, dell'Avv. Poesio e dell'Ing. Basteris. valutate da questa Autorità competente.

Nella corso della predetta Conferenza di Servizi, come specificato nel relativo verbale conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, è stato dato atto dei pareri pervenuti nel corso del procedimento, ossia i seguenti che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale:

- 1. Parere negativo** circa la pronuncia di **compatibilità ambientale nonché ai fini del rilascio della concessione a derivare ex D.P.G.R. 29.06.2003, n. 10/R e s.m.i.**, reso in Conferenza da parte del **Dirigente del Settore provinciale Gestione Risorse del**

- Territorio**, con le motivazioni dettagliate nella Relazione istruttoria in allegato (**ALLEGATO 1**).
2. Contributo tecnico favorevole da parte dell'**ufficio provinciale Viabilità** di cui alla nota prot. di ric. n. 27901 del 14.04.2016 (**ALLEGATO 2**).
 3. Nulla osta demaniale dell'**Aeronautica Militare - Comando 1^a Regione Aerea** per l'intervento di Clear Energy s.r.l. in data 27.09.2010 con prot. di ric. n. 71793 e per l'intervento del Sig. Ezio ODASSO in data 04.10.2013 con prot. di ric. n. 86294.
 4. Parere di riserva del **Comando Regione Militare Nord** con le seguenti note: prot. di ric. n. 24771 del 04.04.2016 circa il progetto della Clear Energy s.r.l.; prot. di ric. n. 24769 del 04.04.2016 circa il progetto della A. Energie s.r.l.; prot. di ric. n. 24766 del 04.04.2016 circa il progetto del Sig. Odasso.
 5. Parere igienico-sanitario favorevole espresso da parte dell'**ASLCN1**, con nota prot. di ric. n. 22025 del 24.03.2016 in merito a tutti e tre gli interventi.
 6. Nota prot. di ric. n. 26623 dell'11.04.2016 da parte dell'**Ente Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime** circa la non interferenza dei progetti in esame con il SIC/ZPS IT1160056 Alpi Marittime.
 7. Parere non favorevole della **Comunità Montana delle Alpi del Mare** con nota prot. di ric. n. 77623 del 19.10.2010 circa il progetto della Clear Energy s.r.l..
 8. Nota istruttoria da parte della **Regione Piemonte – Settore Tecnico Regionale di Cuneo**, di cui alla nota prot. di ric. n. 26796 del 11.04.2016, ai sensi del R.D. 523/1904 ed ai sensi dell'art. 9 delle Norme di Attuazione del PAI, relativamente a tutti e tre gli interventi (**ALLEGATO 3**).
 9. Comunicazione da parte della **Regione Piemonte – Settore Tecnico Regionale di Cuneo** in merito all'autorizzazione ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i. con nota prot. di ric. n. 25796 del 07.04.2016 (**ALLEGATO 4**).
 10. Parere finale ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., formalizzato con nota prot. di ric. n. 27911 del 14.04.2016, del **Ministero Beni ed Attività culturali - Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici per il Piemonte** (**ALLEGATO 5**).
 11. Parere, di cui alla nota prot. di ric. n. 27909 del 14.04.2016, da parte dell'**ACDA s.p.a.** (**ALLEGATO 6**).
 12. Parere ex art. 7 del R.D. 1775/1933 e s.m.i. dell'**Autorità di Bacino del Fiume Po** per tutti gli interventi subordinatamente al rispetto di quanto indicato nelle note allegate:
 - a. nota prot. di ric. n. 78458 del 21.10.2010 relativamente a Clear Energy (**ALLEGATO 7**)
 - b. nota prot. di ric. n. 69176 del 05.08.2013 relativamente a A. ENERGIE s.r.l. (**ALLEGATO 8**)
 - c. nota prot. di ric. n. 69174 del 05.08.2013 relativamente al Sig. Odasso (**ALLEGATO 9**).
 13. Esito positivo circa espresso da **ENEL Distribuzione** con nota prot. di ric. n. 26099 del 07.04.2016 in merito al progetto proposto da CLEAR ENERGY s.r.l..
 14. Nulla osta del **Ministero dello Sviluppo Economico** con nota prot. di ric. n. 8154 dell'08.07.2013 in merito alla proposta progettuale del Sig. Ezio ODASSO.
 15. Parere favorevole dell'**ANAS** in merito alla proposta progettuale del Sig. Ezio ODASSO, espresso con nota prot. di ric. n. 75169 del 02.09.2013, con la precisazione che l'autorizzazione all'attraversamento della strada statale dovrà essere autorizzato mediante concessione ai sensi del vigente codice della strada.
 16. Parere negativo sotto l'aspetto urbanistico-edilizio da parte del **Comune di Limone Piemonte** formalizzato con DGC n. 30 del 12.04.2016 (**ALLEGATO 10**).

Si dà atto che, a Conferenza di Servizi conclusa, risulta pervenuto il parere ex art. 7 del R.D. 1775/1933 e s.m.i. dell'**Autorità di Bacino del Fiume Po** per l'intervento proposto da Clear Energy s.r.l. subordinatamente al rispetto di quanto indicato nella nota prot. di ric. n. 29514 del 19.04.2016 (**ALLEGATO 11**).

Nell'ambito della suddetta Conferenza, sulla base dell'esito dell'istruttoria dei progetti svolta dall'autorità competente rispetto alla loro compatibilità con gli obiettivi di tutela quali-quantitativa delle acque del torrente Vermenagna e del suo bacino idrografico, nonché con riguardo alla sussistenza di rischio potenziale di deterioramento dello stato del corpo idrico interessato dalle derivazioni e di alterazione degli habitat connessi, sono risultati elementi ostativi sia per formulare giudizio positivo di compatibilità ambientale sia per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua ad uso energetico ex D.P.G.R. 29.06.2003, n. 10/R e s.m.i. in relazione ad entrambi i progetti in esame. Detti elementi ostativi, non superabili con prescrizioni, sono ampiamente e diffusamente illustrati ed argomentati nell'**ALLEGATO 1**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Come stabilito dall'art. 14 quater della legge 241/1990 e s.m.i., nella medesima riunione, è stata fornita la seguente indicazione di modifica progettuale necessaria ai fini dell'assenso:

- la progettazione definitiva da presentare con una nuova istanza dovrà riconsiderare l'approccio progettuale adottato per entrambi i progetti, studiando una diversa soluzione localizzativa degli impianti idroelettrici, che fornisca le adeguate garanzie affinché non si verifichi alcun pregiudizio a carico dell'area proposta come sito dell'intervento.

Come disposto dall'art. 10 bis L. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i., con nota provinciale prot. n. 29879 del 20.04.2016, sono stati comunicati ai proponenti i motivi ostativi all'accoglimento delle rispettive istanze, così come riferiti nel corso della Conferenza del 14 aprile 2016, informandoli altresì del diritto di presentare le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi medesimi.

Entro il termine assegnato, **CLEAR ENERGY s.r.l.**, con nota pervenuta in data 02.05.2016 con prot. di ric. n. 32662 (**ALLEGATO 12**) e **A. ENERGIE s.r.l.**, con nota pervenuta in data 02.05.2016 con prot. di ric. n. 32719 (**ALLEGATO 13**), hanno depositato le proprie osservazioni circa i motivi ostativi formulati; entrambi gli allegati predetti costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e s.m.i., dalla data di ricezione delle osservazioni predette, ridecorrono per intero i termini del procedimento.

Relativamente a quanto osservato da parte dei Proponenti con le succitate note, l'Autorità competente ha controdedotto come segue.

Osservazioni 29.04.2016 Avv. Andrea Porro – Sig. Pietro Siccardi (I) sulla manifesta violazione dell'art. 10 bis della L. 241/1990 s.m.i., con conseguente eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Il termine assegnato per la presentazione delle osservazioni in riferimento ai motivi ostativi oggetto di comunicazione, corrisponde a quanto previsto dall'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i. e, sulla base del tenore letterale di tale norma, si considera non prorogabile.

Osservazioni 29.04.2016 Avv. Andrea Porro – Sig. Pietro Siccardi (II) sulla manifesta violazione dell'art. 14 ter c. IV della L. 241/1990 s.m.i., con conseguente eccesso di potere per incompetenza.

Alla luce di quanto previsto dalla L.R. 44/00 e s.m.i. "*Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59'*" nonché dalla L.R. 40/98 e s.m.i. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*", la Provincia riveste ruolo di Autorità Competente alla VIA in considerazione della ricomprensione del progetto nella categoria progettuale n. 41 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e s.m.i. "*Impianti di produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW oppure alimentati da derivazioni con portata massima prelevata superiore a 260 l/s. Per le derivazioni localizzate in zona C, come definita dalla D.G.R. del 26.04.1995 n. 74-45166, o la cui sezione di presa sottende un bacino di superficie minore o uguale a 200 kmq, la soglia inferiore è ridotta a 140 l/s. Sono comunque esclusi gli impianti destinati all'autoproduzione aventi potenza*

installata inferiore o uguale a 30 kW-valore costante da assumere, indifferentemente dalla localizzazione o meno in area protetta”.

Diversamente da quanto asserito, la competenza all'espressione del giudizio di VIA non è riferibile ad un ufficio specifico dell'Amministrazione Provinciale (l'ufficio VIA o l'ufficio Acque), bensì alla Provincia stessa.

In questa prospettiva, in sede di Conferenza dei Servizi l'ufficio Acque ha sottoposto (come indicato nel parere) il proprio esito istruttorio alla Provincia (Autorità Concedente in materia di derivazioni di acqua pubblica nonché Autorità Competente in materia di VIA) - rappresentata dal Dirigente del Settore Gestione Risorse del Territorio -. Detto esito istruttorio, valutato e condiviso a livello provinciale in tale sede - in particolare dall'Uff. Via che ha aderito ai motivi di diniego esposti dall'Uff. Acque - ha determinato l'espressione di un parere della Provincia di Cuneo negativo in ordine alle istanze Concessione di Derivazione di Acqua Pubblica n. 5650 alla Società Clear Energy S.r.l., n. 5752 alla Sig. Odasso Ezio e n. 5753 ad A. Energie S.r.l. e, conseguentemente, in ordine al Giudizio di Compatibilità Ambientale.

Circa la competenza tecnico-scientifica dell'ufficio Acque alla valutazione di aspetti ambientali, si fa notare che, ai sensi del DPGR 10/r, parte dell'istruttoria dell'ufficio Acque in ordine al rilascio della concessione a derivare, nel caso in cui il progetto sia sottoposto a VIA, inerisce la compatibilità ambientale del progetto. Si noti, infatti che il regolamento regionale prevede che *“Qualora l'opera sia soggetta a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi della L.R. 40/1998, agli effetti dell'istruttoria integrata di cui al comma 3 dell'articolo 26 del presente regolamento gli elaborati di cui ai punti A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8 e A9 potranno essere sostituiti dal quadro progettuale dello studio di impatto ambientale di cui all'allegato D della L.R. 40/1998 ai fini dell'istruttoria integrata di cui all'articolo 26, comma 3 del presente regolamento, purché contenente i requisiti minimi strutturati secondo quanto di seguito specificato.*

La valutazione della compatibilità ambientale del prelievo con l'ecosistema fluviale va basata sull'analisi degli impatti che la derivazione, intesa sia come manufatti sia come modalità di esercizio del prelievo, può esercitare sulla regione fluviale influenza dal prelievo e sul corridoio fluviale.

Le componenti ambientali che vanno analizzate sono le seguenti:

** idrologia e idraulica della corrente*

** morfologia dell'alveo*

** acquiferi*

** qualità dell'acqua*

** componenti biotiche:*

** macrobenthos*

** ittiofauna*

** vegetazione”*

E' evidente, quindi, che l'istruttoria dell'ufficio Acque comprende necessariamente gli elaborati riferibili alla valutazione della compatibilità ambientale del progetto, con logica e conseguente competenza ad esprimersi in ordine a tale aspetto. Quanto precede costituisce null'altro che ulteriore esplicitazione della stretta correlazione tra i procedimenti di VIA ed il procedimento concessorio più volte sancita dalla normativa di settore: la valutazione dell'impatto ambientale del progetto è, pertanto, riferibile sia all'ufficio VIA, sia all'ufficio Acque.

Si osserva tra l'altro che l'ufficio VIA aveva già indicato nel Provvedimento Dirigenziale n. 37 del 30.10.2012, conclusivo della procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA relativa al progetto di A. ENERGIE, le seguenti criticità al conseguimento di un positivo giudizio di compatibilità ambientale:

*“Dispone DI ASSOGGETTARE alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 6 D.lgs. 152/2006 e s.m.i., e 4 L.R. 40/1998 e s.m.i., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 31 luglio 2012 prot. n. 69777, da parte del Sig. Pier Giorgio Fulcheri, Amministratore Unico della A ENERGIE s.r.l. - Via Cuneo 27, 12080 Pianfei, in quanto dall'istruttoria tecnica condotta da parte dell'Organo Tecnico è emerso che **la realizzazione e l'esercizio della derivazione proposta, in considerazione della localizzazione sia dell'opera di presa sia della restituzione, potranno determinare effetti negativi diretti ed indiretti, anche significativi, sulle componenti ambientali coinvolte a breve, medio e lungo termine.** Il progetto si inserisce, infatti, in un contesto ove insistono numerosi altri progetti di derivazione idroelettrica, dei quali uno in esercizio e gli altri con procedure di Verifica/Valutazione di Impatto Ambientale in corso. **Considerati gli impatti ambientali cumulativi a carico dell'ecosistema***

fluviale in questione, l'entità dello sfruttamento idrico appare, già ante operam, prossima al superamento del limite di tolleranza sostenibile da parte dell'ecosistema del torrente Vermenagna, inserito -fra l'altro- tra i corpi idrici di rilevante interesse ambientale ai sensi della vigente normativa."

Nel Provvedimento Dirigenziale n. 40 del 12.11.2012, conclusivo della procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA relativa al progetto di ODASSO, l'ufficio VIA aveva già indicato le seguenti criticità al conseguimento di un positivo giudizio di compatibilità ambientale:

*"Dispone DI ASSOGGETTARE alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 6 D.lgs. 152/2006 e s.m.i., e 4 L.R. 40/1998 e s.m.i., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 09.08.2012 con prot. n. 72927, da parte del Sig. Ezio ODASSO, Via Regione Meani n. 12, 12015 Limone Piemonte, in quanto dall'istruttoria tecnica condotta da parte dell'Organo Tecnico è emerso che **la realizzazione e l'esercizio della derivazione proposta, in considerazione della localizzazione sia dell'opera di presa sia della restituzione, potranno determinare effetti negativi diretti ed indiretti, anche significativi, sulle componenti ambientali coinvolte a breve, medio e lungo termine.** Il progetto si inserisce, infatti, in un contesto ove insistono numerosi altri progetti di derivazione idroelettrica, dei quali uno in esercizio e gli altri con procedure di Verifica/Valutazione di Impatto Ambientale in corso. **Considerati gli impatti ambientali cumulativi a carico dell'ecosistema fluviale in questione, l'entità dello sfruttamento idrico appare, già ante operam, prossima al superamento del limite di tolleranza sostenibile da parte dell'ecosistema del torrente Vermenagna, inserito -fra l'altro- tra i corpi idrici di rilevante interesse ambientale ai sensi della vigente normativa."***

Anche volendo considerare fondate le argomentazioni in ordine alla mancata espressione di un parere complessivo da parte dell'ufficio VIA circa gli impatti degli interventi in questione sui diversi comparti ambientali interferiti, appare chiaro -in ragione della tipologia progettuale in discussione- che gli approfondimenti sulle componenti aria, suolo, sottosuolo, paesaggio, flora e fauna, sarebbero risultati del tutto irrilevanti e marginali rispetto alle analisi sugli effetti della sottrazione idrica a carico della componente primaria acqua che è quella che subisce l'impatto quali-quantitativo più significativo anche in ragione -nel contesto di riferimento- del rilevante livello di pressione cui già ante operam è sottoposta (a causa dei critici indici di sfruttamento idrico del bacino idrografico e dell'ecosistema fluviale del torrente Vermenagna).

In merito alla convocazione della riunione della Conferenza dei Servizi, si precisa che la stessa è stata convocata, secondo quanto indicato all'art. 26 bis del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R e s.m.i., per valutare contestualmente sia la compatibilità ambientale dei progetti concorrenti sia la preferenza da accordarsi all'istanza che, tra le tre ammesse in concorrenza, meglio risponde ai requisiti di cui all'ad. 18 del D.P.G.R. medesimo. In particolare l'art. 26bis del citato Regolamento indica: *"In presenza di domande concorrenti, l'autorità concedente forma una **graduatoria di tutte le domande per le quali non sono emersi elementi di incompatibilità ambientale** ed individua tra di esse quella da preferire, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 18"*. Dovendo essere deciso l'esito del Giudizio di Compatibilità Ambientale dei progetti, si tratta, pertanto, di una Conferenza decisoria. Nel caso non fossero emersi motivi di incompatibilità, si sarebbe determinata la graduatoria tra i concorrenti.

Ad ogni buon conto si osserva che la questione nominale addotta, non rappresenta, di per sé, elemento di illegittimità della scelta procedurale attuata. Diversamente opinando, un'ulteriore prosecuzione del procedimento, a fronte di una già conclamata condizione di non assentibilità del progetto, avrebbe costituito un indebito aggravio procedurale, in contrasto con i criteri di efficienza ed efficacia del procedimento amministrativo.

Diversamente da quanto asserito si osserva che già durante la 1^a riunione della Conferenza dei Servizi, nel parere dell'Ufficio Acque, erano state evidenziate alcune criticità al conseguimento di un positivo giudizio di compatibilità ambientale ed al rilascio della Concessione; l'Ufficio Acque ha poi, nella Conferenza dei Servizi Finale, come indicato nel parere, svolto un supplemento di istruttoria aggiornando le proprie conclusioni.

Osservazioni 29.04.2016 Avv. Andrea Porro – Sig. Pietro Siccardi (III) sulla manifesta violazione degli artt. 3 c. I e 14 quater c. I della L. 241/1990 s.m.i., con conseguente eccesso di potere per difetto di istruttoria.

L'Ufficio Acque, nel proprio parere, ha indicato le criticità risultanti dai precedenti pareri datati 26.10.2010 e 17.09.2013, citando altresì per estratto, nel paragrafo "**integrazioni progettuali**", quanto presentato dai Proponenti.

Diversamente da quanto asserito, con la verifica di suddetta documentazione (paragrafo "completamento istruttorio"), l'Ufficio Acque ha controdedotto ed ultimato l'istruttoria di competenza:

- la dimostrazione della compatibilità dei progetti col Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po non è stata effettuata dai Proponenti mediante l'utilizzo di alcuna metodologia e risulta inadeguata e priva di contenuti, contrariamente a quanto svolto dall'Ufficio Acque secondo i dettami dell'Autorità di Bacino del Fiume Po;
- in merito all'impatto cumulativo delle derivazioni sul corpo idrico ed allo stato di utilizzo del corso d'acqua, il parere dell'Ufficio Acque ha controdedotto alle integrazioni dei proponenti indicanti osservazioni in merito ai limiti di validità degli indici di utilizzo del corpo idrico, alla definizione del tratto di asta fluviale di riferimento (ambito montano) ed all'occorrenza di tenere conto esclusivamente degli impianti esistenti; al riguardo nel paragrafo "completamento istruttorio" si è proceduto alla valutazione dell'impatto cumulativo delle derivazioni secondo la metodologia tecnica adottata a livello di distretto idrografico, utilizzando la totalità del corpo idrico cod. 04SS2N927PI denominato Vermenagna, così come definito dal PdGPo e considerando la totalità dei prelievi esistenti (come previsto dalla citata metodologia).

Nelle succitate osservazioni inoltre, viene fatto riscontrare che, ai sensi dell'**art. 14 quater c. 1 della L. 241/90**, il dissenso delle amministrazioni deve recare le **specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso**.

Si fa presente in merito che l'esigenza di un dissenso costruttivo non può essere interpretata in senso assurdamente impositivo. È infatti chiaro che, se la disposizione anzichiamata è di semplice applicazione in presenza di dissensi correlati a specifici aspetti progettuali - in relazione ai quali è chiaramente agevole pervenire all'esplicitazione di correzioni funzionali all'espressione di un assenso - altrettanto non può dirsi a fronte di un parere negativo quale quello concernente il progetto in argomento, in relazione al quale non risulta infatti possibile pervenire ad una puntuale indicazione delle specifiche modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Le ragioni del diniego, sono tali da recare, *in rebus ipsis*, in considerazione dei livelli di rischio e delle ricadute potenziali derivanti dalla realizzazione del progetto, l'esplicitazione dei cambiamenti necessari al progetto per una successiva approvazione: dette modifiche - è evidente - non possono che consistere in una diversa localizzazione in contesti meno impattati.

D'altro canto lo stesso Consiglio di Stato, sez. IV, 24/05/2013, (ud. 03/07/2012, dep.24/05/2013), n. 2836 ha avuto modo di rilevare che la motivazione e la coeva individuazione delle modifiche progettuali sono necessarie, ove possibili.

Nel medesimo motivo di osservazione viene richiamata la **Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 1° luglio 2015 - Causa C-461/13**, citata nel parere dell'ufficio Acque, osservandosi che non vi è opportuna contestualizzazione della medesima ed affermandosi che non vi è prova del deterioramento dello stato del corpo idrico o del pregiudizio al raggiungimento di un buono stato delle acque superficiali.

Si osserva che la Sentenza in questione NON fa riferimento ad un degrado già esistente delle singole componenti che concorrono a definire lo stato ambientale di un corpo idrico, ma stabilisce che, *l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), da sub i) a sub iii), della direttiva 2000/60/CE (DQA) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, deve essere interpretato nel senso che l'obbligo di diniego dell'autorizzazione è da ritenersi vigente quando il progetto sia idoneo a provocare un deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale oppure qualora pregiudichi il raggiungimento di un buono stato delle acque superficiali o di un buon potenziale ecologico e di un buono stato chimico di tali acque alla data prevista da tale direttiva*.

Diversamente da quanto asserito detto obbligo sussiste, non solo laddove vi sia certezza assoluta dei rischi indotti da un'attività, bensì anche nei casi in cui i danni siano solo potenziali, traducendosi nel dovere per le pubbliche amministrazioni di porre in essere una prevenzione anticipata rispetto al consolidarsi delle conoscenze scientifiche. La valutazione svolta è stata, per l'appunto, attuata utilizzando come ***"linea guida a supporto della valutazione di compatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi del PdGPo vigente"*** la **"DIRETTIVA DERIVAZIONI"** al fine di applicare la **migliore conoscenza tecnica attualmente disponibile** per la verifica della compatibilità con il PdGPo e con gli Elaborati 2 e 7 del medesimo.

D'altro canto la stessa Autorità di bacino del fiume Po, ha specificato che ***"è possibile affermare che la valutazione introdotta con la Direttiva è sensibile all'andamento di ciascun parametro di qualità ambientale influenzato dalle derivazioni e che pertanto può essere***

considerata coerente con il divieto sopra richiamato (divieto di deterioramento per ogni singola componente di stato ambientale del CI e non solo per il suo stato complessivo) e, in ultima analisi, con la DQA”.

Richiamato quanto già indicato alle pagine 7 e 8 del parere dell'ufficio Acque prot. n. 27837 del 13.04.2016 e quanto espresso a Verbale dal medesimo ufficio, si ribadisce il concetto di **principio di precauzione**, meglio esplicitandolo:

premesso che il principio di precauzione può essere invocato quando gli effetti potenzialmente pericolosi di un fenomeno sono stati identificati tramite una valutazione scientifica ed obiettiva, allorché detta valutazione non consenta di determinare il rischio con sufficiente certezza.

Il ricorso a tale principio si iscrive nel quadro generale dell'analisi del rischio (comprensiva della valutazione del rischio, della gestione del rischio e della comunicazione del rischio) e, più precisamente, nel quadro della gestione del rischio che corrisponde alla presa di decisione.

Il ricorso al medesimo è giustificato allorquando ricorrano tre condizioni: l'identificazione degli effetti potenzialmente negativi, la valutazione dei dati scientifici disponibili e l'ampiezza dell'incertezza scientifica.

La Provincia di Cuneo, nell'attuale condizione di non sussistenza di certezze scientifiche assolute sui reali pericoli correlati agli interventi ha effettuato con un'attendibilità scientificamente significativa un'analisi del rischio e delle ricadute potenziali derivanti dai progetti utilizzando come “linea guida a supporto della valutazione di compatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi del PdGPO vigente” la “DIRETTIVA DERIVAZIONI” strumento che rappresenta elemento di migliore conoscenza tecnica attualmente disponibile per la verifica della compatibilità con il PdGPO e con gli Elaborati 2 e 7 del medesimo.

L'utilizzo di tale strumento valutativo è stato effettuato tenendo conto in particolare:

- della Deliberazione n. 8 del 17.12.2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po - con cui è stata adottata la **“Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico Padano”** (Direttiva Derivazioni) -, la quale indica che dalla data di pubblicazione sul sito web dell'AdBPo la Direttiva **“si applica a tutte le istanze di nuova derivazione e di rinnovo”** (art. 5). L'art. 7 di tale deliberazione, in particolare, specifica che **“Per le istanze in corso di istruttoria alla data di adozione, la Direttiva assume il valore di linea guida a supporto della valutazione di compatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi del PdGPO vigente”**;
- dei **“Criteri di applicazione”** trasmessi con nota dell'Autorità di Bacino prot. n. 354/5.2 del 25.01.2016 ove si ribadisce l'applicabilità della Direttiva alle istanze in corso di istruttoria.

Sulla scorta di tale analisi la Provincia è giunta per l'appunto a ritenere, con grado di rischio specifico rilevante, che la realizzazione degli interventi proposti sul sito in questione, sia idonea a determinare effetti deteriori sulla qualità ambientale del corpo idrico.

La comunicazione del rischio è avvenuta tramite la fase partecipativa della Conferenza dei servizi, mediante la quale i risultati della valutazione scientifica e della valutazione del rischio sono stati resi pubblici a tutte le parti in causa che hanno così avuto possibilità di partecipare allo studio delle azioni prevedibili nella maggiore trasparenza possibile.

Allo stato attuale la presa di decisione corrispondente alla gestione del rischio porta a stabilire come non accettabili il livello di rischio individuato e le conseguenze potenziali dell'assenza di azione: ciò comporta la necessità di agire senza attendere maggiori informazioni scientifiche. Da ciò discende il parere negativo espresso.

Nella scelta attuata attraverso l'invocazione del principio di precauzione hanno trovato, comunque, estrinsecazione i principi generali di buona gestione dei rischi: la proporzionalità tra le misure prese ed il livello di protezione cercato: l'opzione zero si considera l'unica accettabile in relazione al rischio individuato; la non discriminazione nell'applicazione delle misure: la stessa risoluzione è stata applicata a tutti i progetti; la coerenza delle misure: analoghi approcci sono stati attuati in situazioni analoghe; l'esame degli effetti riferibili all'azione e all'assenza di azione; la possibilità di una ripresentazione del progetto e di un riesame delle misure alla luce dell'evoluzione scientifica.

Osservazioni 27.04.2016 Dott. Giorgio Colombo sullo stato di utilizzazione del corso d'acqua, richiamate nelle osservazioni 29.04.2016 Avv. Andrea Porro – Sig. Pietro Siccardi.

Le derivazioni presenti sul corpo idrico cod. 04SS2N927PI denominato Vermenagna sono quelle indicate a pag. 6 del parere dell'Ufficio Acque (fonte dati: SIRI); in tale parere sono altresì riportati i calcoli corretti degli "indici di utilizzo del corpo idrico" e la "pressione degli impianti idroelettrici presenti allo stato ante operam sul corpo idrico".

Si riporta pertanto l'elenco delle derivazioni attualmente presenti su tale corpo idrico:

N. classificazione pratica	Titolare	Uso	Tratto sotteso	Comune di localizzazione	Portata max derivabile - l/sec
CN2025	DALMASSO GIULIO LORENZO	agricolo	-	Robilante	2
CN2026	CONSORZIO IRRIGUO VALLON FANTINO	agricolo	-	Robilante	20
CN1588/A2	CONSORZIO IRRIGUO BEDALE SOPRANO	agricolo	-	Robilante	100
CN2160	ASTEGIANO SERGIO GIUSEPPE	agricolo	-	Limone Piemonte	1
CN1622	FRUTTERO ANGELO	agricolo	-	Limone Piemonte	0*
CN2160	ASTEGIANO SERGIO GIUSEPPE	agricolo	-	Limone Piemonte	1
CN1588/A1	COMUNE DI ROBILANTE	civile	-	Robilante	100
CN5275	PREVE COSTRUZIONI S.P.A.	lavaggio inerti	-	Roccavione	10
CN5127 E CN5128	LIMONE IMPIANTI FUNIVIARI E TURISTICI S.P.A.	produzione di beni e servizi	-	Limone Piemonte	40
CN1138	DALMASSO MARILENA	agricolo	-	Limone Piemonte	4
CN 2563	ITALGEN S.P.A.	energetico	3330	Roccavione	3300
CN1589/B2	GIORDANO DARIO	energetico	0**	Robilante	850
CN1588/A3	MARCHISIO PAOLO	energetico	3915	Robilante	200
CN5649	FUTURA	energetico	710	Vernante	9000
CN5361	ENERGIA PULITA S.R.L.	energetico	220	Vernante	4000
CN5056/2	PICA IMMOBILIARE S.R.L.	energetico	2380	Limone Piemonte	4500
CN1622	FRUTTERO ANGELO	energetico	280	Limone Piemonte	230
CN5221	WONDER FALLS S.R.L.	energetico	340	Limone Piemonte	120

• * Non è stato richiesto il rinnovo dell'uso agricolo

• ** Sottesa dalla derivazione CN1588/A3

Si precisa che la derivazione CN1588/A3 in capo al signor Marchiso Paolo non è una sub-derivazione bensì un prelievo indipendente rispetto alle derivazioni CN1588/A1 e CN1588/A2. La lunghezza del Corpo Idrico da assumere "è quella riferita al solo tratto di CI direttamente interessato dalla derivazione, escludendo eventuali rami laterali", come indicato nelle F.A.Q. (DIRETTIVA DERIVAZIONI) pubblicate al link <http://pianoacque.adbpo.it/faq-domande-frequenti/>. Relativamente alla soglia del 60% (50% a livello comunale) introdotta dall'Allegato "Studio relativo all'Utilizzazione Energetica della Risorsa Idroelettrica" al Piano Energetico Provinciale della Provincia di Cuneo, approvato con D.G.P. n° 149 del 21 aprile 2009 applicata al momento della presentazione delle istanze, si rileva che ad oggi è vigente il **Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015 - 2021** che prevede la soglia del 30% di sottensione del corpo idrico, unitamente al rapporto tra portata massima dell'impianto e portata media naturalizzata del corpo idrico, per la valutazione delle pressioni potenzialmente significative.

Osservazioni 29.04.2016 Avv. Andrea Porro – Sig. Pietro Siccardi (IV) sulla manifesta violazione della c.d. "Direttiva Derivazioni" adottata con Deliberazione n.8/2015 dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, con conseguente eccesso di potere.

Osservazioni 29.04.2016 Sig. Pier Giorgio Fulcheri in merito all'applicabilità della "Direttiva Derivazioni".

L'Ufficio Acque non ha applicato retroattivamente la DIRETTIVA DERIVAZIONI, ma, come indicato nel paragrafo "APPLICAZIONE LINEA GUIDA DIRETTIVA DERIVAZIONI" del parere espresso in conferenza, per le motivazioni ivi indicate, ha ritenuto di utilizzare come "**linea guida a supporto della valutazione di compatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi del PdGPo vigente**" la "**DIRETTIVA DERIVAZIONI**" al fine di applicare la **migliore conoscenza tecnica attualmente disponibile** per la verifica della compatibilità con il PdGPo e con gli Elaborati 2 e 7 del medesimo.

Si osserva che la stessa Autorità di bacino del fiume Po ha affermato che "*la Direttiva Derivazioni risponde alla necessità di compiere valutazioni rispettose dell'art. 12bis del Testo Unico sulle*

acque, così come modificato dall'art. 96, c. 3, del D. Lgs. 152/2006" evidenziando "l'opportunità della sua applicazione anche alle istanze ancora in corso".

Non solo, con specifico riferimento al progetto di Clear Energy, l'**Autorità di Bacino del Fiume Po**, con nota prot. n. 2450/4.1 del 18.04.2016 (prot. di ric. n. 29514 del 19.04.2016), **ha tra l'altro subordinato il proprio parere vincolante positivo** (rilasciato - ai sensi dell'art. 96, comma 1 del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. - art. 7, comma 2 del R.D. 11.12.1933, n. 1775 e s.m.i. - in ordine 'alla compatibilità dell'utilizzazione con le previsioni del Piano di Tutela ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico') **alla previa verifica della garanzia che la derivazione sia ininfluente e compatibile con il raggiungimento o mantenimento degli obiettivi fissati dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po e dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte, raccomandando l'utilizzo, come linea guida, dell'allegato 1 della Direttiva Derivazioni, ai fini di una compiuta valutazione di compatibilità col Piano di Gestione (ALLEGATO 11).**

Per il **Principio di Precauzione**, viste le criticità rilevate ed il rischio rilevante, tale verifica non può essere rimandata alla fase post operam; la stessa AdBPo nel PdGPo e nella Direttiva Derivazioni indica che le valutazioni ex post vengono effettuate solo per gli impianti realizzati che hanno superato la "valutazione da esprimere in sede istruttoria (ex ante) relativa alla compatibilità dell'impianto e del prelievo rispetto alla pianificazione, allo stato e agli obiettivi di qualità del corpo idrico".

Viene osservato, inoltre, che all'art. 6 della Deliberazione n. 8 del 17.12.2015 del CI di AdBPo è previsto che, entro 18 mesi dalla data di pubblicazione della Deliberazione stessa sul sito web dell'Autorità di bacino, "sulla base dei risultati prodotti dalla prima applicazione della stessa, l'Autorità di bacino del fiume Po procede alla eventuale revisione della Direttiva, con particolare riferimento ai valori delle soglie per la definizione dell'impatto tra rilevante e moderato e tra moderato e lieve designati per l'applicazione della metodologia ERA, di cui agli allegati 1 e 2.". Tale riferimento non può essere letto come un'attuale impossibilità di applicazione della Direttiva, in vista di un'eventuale modificazione delle soglie: qualora le soglie venissero modificate, le istanze potranno essere ripresentate ma non è contemplata alcuna sospensione dei procedimenti in corso.

L'applicazione della Linea Guida "direttiva derivazioni" inoltre, non è stato l'unico motivo dell'esito istruttorio negativo dell'Ufficio Acque; in primis è stato valutato l'effetto cumulativo delle derivazioni aggiornando quando già fatto nelle precedenti fasi istruttorie, sono infatti state valutate le pressioni potenzialmente significative sul corpo idrico e la compatibilità con il PdGPo ed è stato "valutato il livello di rischio e le ricadute potenziali derivanti dai progetti, in applicazione del Principio di Precauzione di cui all'art. 191 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea ed all'art. 301 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i."

Osservazioni 29.04.2016 Avv. Andrea Porro – Sig. Pietro Siccardi (V) sulla manifesta violazione dell'art. 14 ter c. VI bis della L. 241/1990 s.m.i. e dell'art. 8 della L.R. Piemonte 40/1998 s.m.i., con conseguente eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Come noto, in tema di conferenza di servizi, l'art. 14-ter, comma 6-bis, legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce quanto segue: "All'esito dei lavori della conferenza, l'amministrazione procedente... tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento". Vale la pena rilevare che il meccanismo delle posizioni prevalenti deve operare non solo in senso "quantitativo-formale", ma anche in un'ottica "qualitativa-sostanziale", ovvero tenendo conto anche della natura e della rilevanza degli interessi di cui sono portatrici le amministrazioni dissenzienti. La prevalenza è da intendersi non tanto in senso numerico (quorum deliberativi), quanto in senso funzionale (importanza dei valori e degli interessi pubblici coinvolti).

Appare evidente che ogni procedimento di VIA comporta implicitamente, ai fini della decisione finale, l'effettuazione della comparazione tra i molteplici interessi, pubblici e privati, coinvolti nella procedura, onde perseguire, tra questi, quello che viene ritenuto maggiormente meritevole di tutela e rispondente alla finalità per cui il potere è stato conferito, con il minore costo possibile per la collettività.

Ciò premesso, **rilevata la preminenza e la priorità assoluta che in una siffatta procedura rivestono gli interessi ambientali** –a tutela dei quali la VIA è preposta- si rimarca come

nell'ambito dell'iter amministrativo di competenza di questa Provincia non è stata sicuramente trascurata la valenza economica dei progetti e l'interesse pubblico sotteso all'esecuzione delle opere.

Si puntualizza come, nell'esercizio della propria competenza, l'autorità preposta alla VIA dispone di un margine di apprezzamento che afferisce alla cosiddetta discrezionalità mista, concretantesi nell'esame di fatti e situazioni sulla base di cognizioni tecniche e scientifiche di carattere specialistico e nella scelta della soluzione più opportuna, attraverso una comparazione degli interessi posti alla base. Proprio nell'ambito di tale valutazione è stato effettuato il giudizio comparativo tra gli interessi sottesi che ha portato a ritenere inaccettabili le attendibili alterazioni conseguenti alla realizzazione delle opere.

Val la pena rilevare che:

- l'**Autorità di Bacino del Fiume Po** - con nota prot. n. 2450/4.1 del 18.04.2016 (prot. di ric. n. 29514 del 19.04.2016), già richiamata, riferibile al progetto Clear Energy, ha aggiornato il proprio precedente parere positivo **subordinandolo alla previa verifica della garanzia che la derivazione sia ININFLUENTE e COMPATIBILE con il raggiungimento o mantenimento degli obiettivi fissati dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po e dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte, raccomandando inoltre ai fini di una compiuta valutazione di compatibilità dell'istanza con il Piano di Gestione, di effettuare comunque una valutazione della stessa utilizzando, come Linea Guida, l'allegato 1 della Direttiva Derivazioni (ALLEGATO 11).**

- in merito all'asserito parere favorevole espresso dalla **Regione Piemonte - Opere Pubbliche**, si riscontra che detto Settore Regionale ha espresso il proprio parere con **nota prot. n. 16574 del 11.04.2016** (prot. di ric. n. 26796 di pari data). Nell'ambito di tale nota, in riferimento al progetto Clear Energy, viene segnalata **l'inefficacia del parere rilasciato con nota prot. n. 77017 del 26.10.2015**. Per tutti i progetti è indicato che **il parere potrà essere emesso esclusivamente a seguito del ricevimento di elaborati opportunamente integrati e/o modificati**. Sulla base di quanto precedentemente riportato, **non risulta pertanto alcun parere positivo**;

- in merito a quanto espresso **dall'A.R.P.A. - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale** - Dipartimento Provinciale di Cuneo, pur osservandosi che la medesima non concorre all'espressione di un parere bensì svolge ruolo di *'assistenza tecnico scientifica'* - ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 60 del 13.04.1995 e s.m.i. e delle *'Norme tecniche in merito al supporto tecnico-scientifico di ARPA alle Autorità competenti nella fase di istruttoria per il rilascio di concessioni di derivazione idrica'* di cui alla Determinazione datata 17.12.2015 del Comitato Regionale di indirizzo A.R.P.A.- di cui la Provincia di Cuneo si avvale relativamente alla valutazione dell'*'incidenza del prelievo sulle caratteristiche qualitative e quantitative del corpo idrico'*, *'del rischio di non raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per i corpi idrici interessati'* e della compatibilità della derivazione con il *'Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015 - 2021'*, in particolare secondo quanto previsto dall'Allegato 7.2 dell'Elaborato 7 *'Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche'* e dalla *'Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico Padano'* e con quanto previsto dagli artt. 15ter, 18 e 19 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R e s.m.i., **si fa presente che la stessa ha utilizzato, tra l'altro, il metodo ERA applicato all'analisi impatto -stato qualitativo del corpo idrico che permette di definire l'idoneità di una derivazione in un corpo idrico classificato, pervenendo ai medesimi risultati dell'Uff. Acque.**

- in riferimento ai pareri espressi dall'Aeronautica Militare, dall'ASL CN1, dall'ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A., e dall'ACDA S.P.A., si osserva che gli stessi **non si considerano prevalenti** nell'ambito della comparazione dei molteplici interessi pubblici coinvolti nella procedura;

- l'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime ha osservato la propria incompetenza all'espressione di parere.

Osservazioni 29.04.2016 Sig. Pier Giorgio Fulcheri in merito al termine "linee guida".

Circa la questione terminologica sollevata si considera di rilevare che le linee guida costituiscono un insieme di raccomandazioni sviluppate sistematicamente, sulla base di conoscenze, redatte a

partire dalla letteratura scientifica e dal parere di esperti, allo scopo di rendere appropriato, e con un elevato standard di qualità, un comportamento desiderato.

Tali norme rappresentano una base di partenza per l'impostazione di azioni e modus operandi condivisi in organizzazioni di ogni genere (sia private, sia pubbliche) nel campo sociale, politico, economico, aziendale, medico e così via.

Hanno, quindi, funzione di supporto decisionale, si concentrano sul risultato da ottenere, sono basate sulle migliori evidenze ed hanno sviluppo sistematico e multidisciplinare.

Detta esplicitazione, in linea con lo scopo precauzionale perseguito, risulta evidentemente confermativa della correttezza operata nel dare attuazione alla Direttiva Derivazioni.

Osservazioni 29.04.2016 Sig. Pier Giorgio Fulcheri in merito agli altri strumenti di pianificazione in relazione all'applicabilità della "Direttiva Derivazioni".

Il D.P.G.R. 29.07.2003, n. 10/R, così come modificato con D.P.G.R. 12.03.2015, n. 2/R, definisce la **presunzione di incompatibilità per prossimità** come *"la condizione che si determina nel caso di derivazione a scopo energetico la cui presa lungo un corso d'acqua naturale sia localizzata ad una distanza dalla restituzione di un'altra derivazione a scopo energetico, collocata a monte del nuovo prelievo sulla medesima asta fluviale, inferiore alla meta' del tratto di alveo sotteso dalla derivazione di monte o comunque minore di un chilometro, oppure la cui restituzione sia localizzata ad una distanza inferiore ai limiti innanzi indicati dalla presa collocata a valle sul medesimo corso d'acqua; in relazione alla rilevante potenzialità energetica dei corpi idrici che, nel tratto interessato dall'inserimento della nuova centrale, presentano pendenze longitudinali medie superiori al quindici per cento la predetta distanza e' pari a un chilometro"*.

In applicazione del combinato disposto dagli artt. 4 comma 1 lettera p *ter* e 15 *ter* del D.P.G.R. 29.07.2003, n. 10/R e s.m.i., le istanze di derivazione oggetto del presente provvedimento non risultano in una condizione di presunzione di incompatibilità per prossimità.

Ciò premesso, l'applicazione del D.P.G.R. 29.07.2003, n. 10/R e s.m.i. non dispensa dall'applicazione degli strumenti di pianificazione vigenti a livello nazionale, di bacino o regionale.

Relativamente all'applicazione del **Piano Energetico Provinciale** della Provincia di Cuneo, approvato con D.G.P. n. 149 del 21 aprile 2009, effettuata al momento della presentazione delle istanze, si rileva che ad oggi è vigente il Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015 – 2021.

Con riferimento poi alla richiesta di **"adottare nel caso in esame diversi e più significativi criteri per la valutazione del rischio di deterioramento del corpo idrico, in particolare quelli che valutano ex ante la riduzione della classe di qualità del corso d'acqua"**, si sarebbe dovuto specificare a cosa si riferisce il Proponente. A tal proposito si richiama quanto già detto in precedenza ovvero che quanto utilizzato rappresenta la **migliore conoscenza tecnica attualmente disponibile** per la verifica della compatibilità con il PdGPo e con gli Elaborati 2 e 7 del medesimo.

In riferimento al parere relativo alla 1° riunione della Conferenza dei Servizi dell'Ufficio Acque che affermava che c'era **"margine per incrementare moderatamente l'utilizzo del t. Vermenagna"**, si rileva che ad oggi è vigente il Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015 – 2021 e che nel medesimo parere si richiedeva di dimostrare la compatibilità del progetto col Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po. Come già indicato precedentemente, la dimostrazione della compatibilità dei progetti col Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po non è stata effettuata dai Proponenti mediante l'utilizzo di alcuna metodologia e risulta inadeguata e priva di contenuti, contrariamente a quanto svolto dall'Ufficio Acque secondo i dettami dell'Autorità di Bacino del Fiume Po.

Osservazioni 29.04.2016 Sig. Pier Giorgio Fulcheri in merito ai parametri soglia della "Direttiva Derivazioni".

Circa le osservazioni concernenti la scelta arbitraria e non supportata da valide argomentazioni scientifiche dei valori soglia adottati nella "Direttiva Derivazioni", si rimanda a quanto indicato nella Direttiva stessa, nella Deliberazione n. 8 del 17.12.2015 del C.I. di AdBPo, nei *"Criteri di applicazione"* trasmessi da AdBPo con nota prot. n. 354/5.2 del 25.01.2016 e nelle F.A.Q. (DIRETTIVA DERIVAZIONI) pubblicate al link <http://pianoacque.adbpo.it/faq-domande-frequenti/>.

Osservazioni 29.04.2016 Sig. Pier Giorgio Fulcheri in merito all'applicazione del criterio.

In data 13.04.2016, data della 2^a riunione della Conferenza dei Servizi, l'Autorità di Bacino del fiume Po indicava che "la portata naturalizzata va determinata nella sezione di effettivo prelievo" Come indicato nelle F.A.Q. (DIRETTIVA DERIVAZIONI) pubblicate al link <http://pianoacque.adbpo.it/faq-domande-frequenti/> in data 13.06.2016 (data successiva alla 2^a riunione della Conferenza dei Servizi), l'Autorità di Bacino del fiume Po ha indicato che:

- "a) Per la valutazione dell'impatto della singola derivazione, a prescindere dalla presenza di altri prelievi sullo stesso CI, la portata naturalizzata va determinata nella sezione di effettivo prelievo (...)
- b) Per la verifica dell'impatto di una singola derivazione su CI interessati non direttamente da essa a prescindere dalla presenza di altri prelievi incidenti su di essi (es. CI in cui ricade la restituzione, ma non la presa, di un nuovo impianto idroelettrico da valutare, oppure CI interamente sotteso), va utilizzato il valore che si riferisce alla sezione iniziale del CI interessato (...)
- c) Per la valutazione dell'impatto del cumulo di derivazioni, come definite dalla DD, salvo indicazioni più specifiche da parte delle singole Regioni, il valore di portata naturalizzata da utilizzare è quello definito per l'analisi delle pressioni sul CI d'interesse del PdGPO 2015 o, in assenza, quello relativo alla sezione finale del CI."

Si precisa che nel parere 13.04.2016, la valutazione delle pressioni sul corpo idrico, ai sensi del PdGPO è stata effettuata mediante l'utilizzo della portata media naturalizzata alla sezione di chiusura e si rimanda pertanto al paragrafo "valutazione delle pressioni".

La "Direttiva Derivazioni" è invece stata applicata utilizzando la portata media naturalizzata alla sezione di presa, per le motivazioni sopra riportate, e pertanto si accoglie l'osservazione presentate dal Proponente, aggiornando l'applicazione della "Direttiva Derivazioni":

ISTANZA DI CONCESSIONE N. 5650 – CLEAR ENERGY S.R.L.

PARAMETRI PER L'APPLICAZIONE DELLA "DIRETTIVA DERIVAZIONI"

Codice CI2015 corpo idrico	04SS2N927PI	
Denominazione corpo idrico	Vermenagna	
L = Lunghezza Corpo Idrico	24.900	m
Stato di qualità ambientale del Corpo Idrico	BUONO (Stato ecologico <u>ELEVATO</u> da confermare con dato IDRAIM)	
Pressioni Significative	3.6.1 Prelievi/diversione di portata - Idroelettrico 4.5.1 Alterazioni morfologiche	
Qn = portata media naturalizzata corpo idrico (sez. presa)	415	l/s
Qn = portata media naturalizzata corpo idrico (sez. chiusura)	4.460	l/s
D = Portata massima impianto in esame	1.200	l/s
S = Tratto sotteso impianto in esame	1.740	m
D cumulo = Più elevata portata massima derivabile	9.278	l/s
S cumulo = Lunghezza dei tratti sottesi (cumulo)	12.915	m
D/Qn	289,16	%
S/L	6,99	%
D/Qn cumulo	208,03	%
S/L cumulo	51,87	%

ALTERAZIONI IDROLOGICHE

Rapporto tra lunghezza del tratto sotteso "S" e lunghezza del corpo idrico "L"	Rapporto tra la portata massima derivabile "D" e la portata media naturalizzata "Qn" del corpo idrico		
	D/Qn>1	0,5<D/Qn<1	D/Qn<0,5
S/L>0,15	-	-	-
0,075<S/L<0,15	-	-	-
S/L<0,075	Lieve	-	-

VALUTAZIONE SINGOLA

Rapporto tra lunghezza del tratto sotteso S e lunghezza del corpo idrico L	Rapporto tra la portata massima derivabile D e la portata media naturalizzata Qn del corpo idrico		
	D/Qn>1	0,5<D/Qn<1	D/Qn<0,5
S/L>0,30	Rilevante	-	-
0,15<S/L<0,30	-	-	-

S/L<0,15	-	-	-
----------	---	---	---

**VALUTAZIONE "CUMULO"
METODOLOGIA ERA**

Stato ambientale del corpo idrico	Impatto generato dall'intervento		
	Lieve (non c'è scadimento di qualità)	Moderato (potrebbe esserci scadimento di qualità)	Rilevante (c'è scadimento di qualità)
ELEVATO	-	-	E(**)
BUONO	-	-	-
SUFFICIENTE	-	-	-
SCARSO	-	-	-
CATTIVO	-	-	-

(**) E' ammessa la deroga in applicazione dell'art. 4.7 della DQA per i prelievi destinati all'uso potabile. Sono altresì ammesse le derivazioni a scopo idroelettrico per autoconsumo nelle località remote non servite dalla rete elettrica e ove l'intervento rappresenti la migliore opzione ambientale.

ISTANZA DI CONCESSIONE N. 5752 – ODASSO EZIO

PARAMETRI PER L'APPLICAZIONE DELLA "DIRETTIVA DERIVAZIONI"

Codice CI2015 corpo idrico	04SS2N927PI	
Denominazione corpo idrico	Vermenagna	
L = Lunghezza Corpo Idrico	24.900	m
Stato di qualità ambientale del Corpo Idrico	BUONO (Stato ecologico <u>ELEVATO</u> da confermare con dato IDRAIM)	
Pressioni Significative	3.6.1 Prelievi/diversione di portata - Idroelettrico 4.5.1 Alterazioni morfologiche	
Qn = portata media naturalizzata corpo idrico (sez. presa)	380	l/s
Qn = portata media naturalizzata corpo idrico (sez. chiusura)	4.460	l/s
D = Portata massima impianto in esame	990	l/s
S = Tratto sotteso impianto in esame	2.960	m
D cumulo = Più elevata portata massima derivabile	9.278	l/s
S cumulo = Lunghezza dei tratti sottesi (cumulo)	14.135	m
D/Qn	260,53	%
S/L	11,89	%
D/Qn cumulo	208,03	%
S/L cumulo	56,77	%

ALTERAZIONI IDROLOGICHE

Rapporto tra lunghezza del tratto sotteso "S" e lunghezza del corpo idrico "L"	Rapporto tra la portata massima derivabile "D" e la portata media naturalizzata "Qn" del corpo idrico		
	D/Qn>1	0,5<D/Qn<1	D/Qn<0,5
S/L>0,15	-	-	-
0,075<S/L<0,15	Moderato	-	-
S/L<0,075	-	-	-

VALUTAZIONE SINGOLA

Rapporto tra lunghezza del tratto sotteso S e lunghezza del corpo idrico L	Rapporto tra la portata massima derivabile D e la portata media naturalizzata Qn del corpo idrico		
	D/Qn>1	0,5<D/Qn<1	D/Qn<0,5
S/L>0,30	Rilevante	-	-
0,15<S/L<0,30	-	-	-
S/L<0,15	-	-	-

**VALUTAZIONE "CUMULO"
METODOLOGIA ERA**

Stato ambientale del corpo idrico	Impatto generato dall'intervento		
	Lieve (non c'è scadimento di qualità)	Moderato (potrebbe esserci scadimento di qualità)	Rilevante (c'è scadimento di qualità)
ELEVATO	-	-	E(**)
BUONO	-	-	-

SUFFICIENTE	-	-	-
SCARSO	-	-	-
CATTIVO	-	-	-

(**) E' ammessa la deroga in applicazione dell'art. 4.7 della DQA per i prelievi destinati all'uso potabile. Sono altresì ammesse le derivazioni a scopo idroelettrico per autoconsumo nelle località remote non servite dalla rete elettrica e ove l'intervento rappresenti la migliore opzione ambientale.

ISTANZA DI CONCESSIONE N. 5753 – A. ENERGIE S.R.L.

PARAMETRI PER L'APPLICAZIONE DELLA "DIRETTIVA DERIVAZIONI"

Codice CI2015 corpo idrico	04SS2N927PI		
Denominazione corpo idrico	Vermenagna		
L = Lunghezza Corpo Idrico	24.900	m	
Stato di qualità ambientale del Corpo Idrico	BUONO (Stato ecologico <u>ELEVATO</u> da confermare con dato IDRAIM)		
Pressioni Significative	3.6.1 Prelievi/diversione di portata - Idroelettrico 4.5.1 Alterazioni morfologiche		
Qn = portata media naturalizzata corpo idrico (sez. presa)	419	l/s	
Qn = portata media naturalizzata corpo idrico (sez. chiusura)	4.460	l/s	
D = Portata massima impianto in esame	1.230	l/s	
S = Tratto sotteso impianto in esame	1.560	m	
D cumulo = Più elevata portata massima derivabile	9.278	l/s	
S cumulo = Lunghezza dei tratti sottesi (cumulo)	12.735	m	
D/Qn	293,56	%	
S/L	6,27	%	
D/Qn cumulo	208,03	%	
S/L cumulo	51,14	%	

ALTERAZIONI IDROLOGICHE

Rapporto tra lunghezza del tratto sotteso "S" e lunghezza del corpo idrico "L"	Rapporto tra la portata massima derivabile "D" e la portata media naturalizzata "Qn" del corpo idrico		
	D/Qn>1	0,5<D/Qn<1	D/Qn<0,5
S/L>0,15	-	-	-
0,075<S/L<0,15	-	-	-
S/L<0,075	Lieve	-	-

VALUTAZIONE SINGOLA

Rapporto tra lunghezza del tratto sotteso S e lunghezza del corpo idrico L	Rapporto tra la portata massima derivabile D e la portata media naturalizzata Qn del corpo idrico		
	D/Qn>1	0,5<D/Qn<1	D/Qn<0,5
S/L>0,30	Rilevante	-	-
0,15<S/L<0,30	-	-	-
S/L<0,15	-	-	-

**VALUTAZIONE "CUMULO"
METODOLOGIA ERA**

Stato ambientale del corpo idrico	Impatto generato dall'intervento		
	Lieve (non c'è scadimento di qualità)	Moderato (potrebbe esserci scadimento di qualità)	Rilevante (c'è scadimento di qualità)
ELEVATO	-	-	E(**)
BUONO	-	-	-
SUFFICIENTE	-	-	-
SCARSO	-	-	-
CATTIVO	-	-	-

(**) E' ammessa la deroga in applicazione dell'art. 4.7 della DQA per i prelievi destinati all'uso potabile. Sono altresì ammesse le derivazioni a scopo idroelettrico per autoconsumo nelle località remote non servite dalla rete elettrica e ove l'intervento rappresenti la migliore opzione ambientale.

Si rileva che per i tre progetti, l'aggiornamento dei parametri di applicazione della "Direttiva Derivazioni" a seguito dell'osservazione pervenuta, non ha comportato alcun cambiamento dei risultati ottenuti.

Infatti, l'impatto di ognuno dei tre progetti risulta classificato come RILEVANTE e con l'utilizzo del "metodo ERA applicato all'analisi impatto-stato qualitativo del corpo idrico che permette di definire l'idoneità di una derivazione in un corpo idrico classificato", **ricade nell'area di ESCLUSIONE** e "L'intervento non è realizzabile in via ordinaria".

Relativamente alle osservazioni in merito alle **utenze con portate massime inferiori alla portata media naturalizzata del corpo idrico alla sezione di presa**, si precisa che il cumulo delle derivazioni è stato effettuato con le modalità indicate dall'Autorità di bacino del fiume Po.

Sulla base delle predette controdeduzioni ed argomentazioni tecniche, permangono tutti gli elementi ostativi riscontrati nel corso della Conferenza di Servizi del 14 aprile 2016 e richiamati nella comunicazione ex art. 10 bis della Legge 241/1990 e s.m.i., senza il superamento dei quali nessuno dei tre progetti ha le caratteristiche di compatibilità idraulica ed ambientale che possano consentire la formulazione di un giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi degli artt. 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e 4 della L. R.40/98 e s.m.i., né il rilascio della concessione di derivazione d'acqua ai sensi del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/r e s.m.i..

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Dato atto che

- il presente atto è conforme ai dettami del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e s.m.i.;
- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 ed ex art. 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28/01/2014;

Richiamata la normativa di legge n. 190/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*"

Vista la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 16 del 29 gennaio 2015 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012

Atteso che sono stati rispettati gli adempimenti di cui all'art. 23 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Visti:

- il D.Lgs. 29.12.2003, n. 387 e s.m.i. "*Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*";
- il D.Lgs. 16.03.1999, n. 79 "*Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica*";
- il D.M. 13.10.2003 "*Conferma della concessione ad Enel Distribuzione S.p.a. dell'attività di distribuzione di energia elettrica nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 3, già attribuita all'Enel S.p.a. con decreto del 28 dicembre 1995, e l'adeguamento della convenzione, stipulata il 28 dicembre 1995 tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Enel S.p.a., alle disposizioni di legge emanate dopo tale data*";
- il D.M. 10.09.2010 "*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*";
- la Delibera AEEG ARG/elt n. 99/08 e s.m.i. "*Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive-TICA)*";
- la Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- il D.Lgs. 03.03.2011, n. 28 "*Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*";

- la legge 09.01.1991, n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia" e s.m.i.;
- la legge 23.07.2009, n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia";
- la D.G.R. 30.01.2012, n. 5-3314 "Indicazioni procedurali in ordine allo svolgimento del procedimento unico di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, relativo al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile";
- il D.Lgs. 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della L.15.03.1997 n. 59";
- la L.R. 26.04. 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. 112/98"
- il D.Lgs. 01.08.2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e s.m.i.;
- il D.P.R. 12.04.1996 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dall'art. 40 comma 1, della legge n. 146/1994, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale" e s.m.i.;
- il D.Lgs 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. 14.12.1998, n. 40 e s.m.i. "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";
- il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6.7.2002 n. 137" e s.m.i.;
- la L.R. 01.12.2008, n. 32 "Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)";
- la L.R. 09.08.1989, n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- il R.D.25.07.1904, n. 523 "Testo unico sulle opere idrauliche" e s.m.i.;
- il R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" e s.m.i.;
- il D. Lgs 12.07.1993, n. 275 "Riordino in materia di concessioni di acque pubbliche" e s.m.i.;
- il D.P.G.R. 29.07.03, n. 10/R "Regolamento regionale recante disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (L.R. 29.12.2000 n. 61)" e s.m.i.;
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 1/2016 di approvazione del Piano di Gestione del distretto idrografico del Fiume Po;
- la deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 8 del 17.12.2015, di adozione della Direttiva "Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico Padano";
- il D.P.G.R. 25.06.2007, n. 7/R - "Regolamento regionale recante: Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica" e s.m.i.;
- il D.P.G.R. 17.07.2007, n. 8/R - "Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29.12.2000, n. 61)";
- la Legge 24.12.1976, n. 898 "Nuova regolamentazione delle servitu' militari" e s.m.i.;
- il D.P.R. 06.06.2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia urbanistica" e s.m.i.;
- la L.R. 05.12.1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo" e s.m.i.;
- la L.R. 29.12.2006, n. 37 "Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca" e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 72-13725 del 29.03.2010 "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006" e s.m.i.;
- la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- lo Statuto;
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 “*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*”.

Valutate le risultanze emerse nel corso delle Conferenze di Servizi del 26 ottobre 2010, del 17 settembre 2013 e del 14 aprile 2016, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell'Ente ed i pareri pervenuti nell'ambito delle stesse.

Viste e valutate le osservazioni formulate ex art. 10 bis L. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i., da parte di CLEAR ENERGY s.r.l., con nota pervenuta in data 02.05.2016 con prot. n. 32662 (**ALLEGATO 12**) e A. ENERGIE s.r.l., con nota pervenuta in data 02.05.2016 con prot. n. 32719 (**ALLEGATO 13**).

Viste le controdeduzioni dell'autorità competente, così come illustrate nelle premesse al presente provvedimento.

Tutto quanto sopra esposto e considerato

DETERMINA

- 1. DI RICHIAMARE** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
- 2. DI ESPRIMERE GIUDIZIO NEGATIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE** in merito:
 - a. al progetto di impianto idroelettrico sul Torrente Vermenagna in Località Limonetto nel Comune di Limone Piemonte, presentato in data 16 agosto 2010 prot. n. 62862, da parte del Sig. Pietro Siccardi, legale rappresentante di **CLEAR ENERGY s.r.l.**;
 - b. al progetto di impianto idroelettrico sul Torrente Vermenagna nel Comune di Limone Piemonte, presentato in data 21 giugno 2013 prot. n. 53878, da parte del Sig. Pier Giorgio Fulcheri, amministratore unico di **A. ENERGIE s.r.l.**;
 - c. al progetto di impianto idroelettrico sul Torrente Vermenagna nel Comune di Limone Piemonte, presentato in data 25 giugno 2013 prot. n. 54666, da parte del **Sig. Ezio ODASSO**, residente in Limone Piemonte, Via Regione Meani 12;per le motivazioni ampiamente e diffusamente illustrate ed argomentate nell'**ALLEGATO 1**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, così come ribadite nelle controdeduzioni alle osservazioni prodotte dai proponenti ai sensi dell'art. 10 bis L. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i., che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo.
- 3. DI DINIEGARE**, per le medesime motivazioni, la concessione di derivazione d'acqua ad uso energetico ex D.P.G.R. 29.06.2003, n. 10/R e s.m.i. in relazione ai progetti di cui alle lettere a., b. e c. del precedente punto 2.
- 4. DI RIGETTARE**, conseguentemente, per inattuabilità, le istanze di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/03 e s.m.i. presentate da parte
 - a. del Sig. Pietro Siccardi, legale rappresentante di **CLEAR ENERGY s.r.l.**;
 - b. del Sig. Pier Giorgio Fulcheri, amministratore unico di **A. ENERGIE s.r.l.**;
 - c. del **Sig. Ezio ODASSO**, residente in Limone Piemonte, Via Regione Meani 12.
- 5. DI NOTIFICARE** il presente provvedimento ai proponenti, a tutti i soggetti del procedimento e al pubblico, mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- 6. DI DARE ATTO** che la notifica di cui al punto 5. costituisce chiusura di tutti i procedimenti finalizzati al rilascio di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel procedimento unico e che siano di competenza della Pubblica Amministrazione.
- 7. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Al presente provvedimento sono allegato, per farne parte integrante e sostanziale, le copie dei seguenti documenti, i cui originali sono conservati agli atti dell'Ente:

- relazione finale istruttoria del Settore provinciale Gestione Risorse del Territorio - ufficio Acque (**ALLEGATO 1**);

- contributo tecnico dell'ufficio provinciale Viabilità (nota prot. di ric. n. 27901 del 14.04.2016 - **ALLEGATO 2**);
- nota istruttoria della Regione Piemonte – Settore Tecnico Regionale di Cuneo, ai sensi del R.D. 523/1904 ed ai sensi dell'art. 9 delle Norme di Attuazione del PAI (nota prot. di ric. n. 26796 del 11.04.2016 - **ALLEGATO 3**);
- comunicazione della Regione Piemonte – Settore Tecnico Regionale di Cuneo in merito all'autorizzazione ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i. (nota prot. di ric. n. 25796 del 07.04.2016 - **ALLEGATO 4**);
- parere ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. del Ministero Beni ed Attività culturali - Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici per il Piemonte (nota prot. di ric. n. 27911 del 14.04.2016 - **ALLEGATO 5**);
- parere dell'ACDA s.p.a. (nota prot. di ric. n. 27909 del 14.04.2016 - **ALLEGATO 6**);
- parere ex art. 7 del R.D. 1775/1933 e s.m.i. dell'Autorità di Bacino del Fiume Po:
 - o nota prot. di ric. n. 78458 del 21.10.2010 (**ALLEGATO 7**);
 - o nota prot. di ric. n. 69176 del 05.08.2013 (**ALLEGATO 8**);
 - o nota prot. di ric. n. 69174 del 05.08.2013 (**ALLEGATO 9**);
- parere negativo del Comune di Limone Piemonte (DGC n. 30 del 12.04.2016 - **ALLEGATO 10**).
- parere dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (nota prot. di ric. n. 29514 del 19.04.2016 – **ALLEGATO 11**);
- osservazioni ai motivi ostativi di CLEAR ENERGY s.r.l. (nota prot. di ric. n. 32662 del 02.05.2016 - **ALLEGATO 12**);
- osservazioni ai motivi ostativi di A. ENERGIE s.r.l. (nota prot. di ric. n. 32719 del 02.05.2016 - **ALLEGATO 13**).

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 27, comma 1, d.lgs. 152/06 e s.m.i. e 12, comma 8, L.R. 40/98 e s.m.i., ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è consultabile presso l'ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, 12100 Cuneo, nei giorni di lunedì, martedì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00, giovedì dalle 14,30 alle 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale delle Acque Pubbliche ai sensi del R.D. n. 1775/1933, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO